ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, DELL'AREA CONTIGUA E DI ALTRE AREE DI INTERESSE PER LA TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO

(Art. 15, co. 4, Legge 394/91)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 24 del 19.12.2025

PESCASSEROLI 2025

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, DELL'AREA CONTIGUA
E DI ALTRE AREE DI INTERESSE PER LA TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO

Art. 1 – Principi generali

1- Il presente Regolamento, disciplina, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 394/91, limiti e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.
2- Nell'Aree Contigue istituita nei territori limitrofi al Parco, l'ente riconosce l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, nei limiti e secondo le modalità convenuti nelle intese stipulate con le regioni interessate, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 394/91.
3- Al fine di assicurare la migliore tutela della popolazione di orso bruno marsicano, riducendo il conflitto con le popolazioni locali, il Parco può provvedere all'accertamento e alla liquidazione degli indennizzi dei danni arrecati da esemplari della specie anche all'esterno dell'Area Contigua, in base ad appositi accordi con le Regioni.
4- Alle spese relative all'indennizzo dei danni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Parco fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del Bilancio di Previsione sulla base di uno specifico programma di azione.
5- Le spese necessarie all'indennizzo dei danni di cui al comma 3, unitamente a quelle necessarie alle attività istruttorie, sono rimborsate dalle regioni, secondo gli accordi previsti al comma 4 precedente.

Art. 2 – Limiti oggettivi all'indennizzabilità dei danni

1- L'Ente Parco indennizza esclusivamente i danni alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, all'apicoltura ed alle strutture strettamente connesse all'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, causati:
   a) all'interno del Parco da orso bruno marsicano, lupo, aquila reale, rapaci, cervo, capriolo, cinghiale, volpe, donnola, faina, tasso, istrice e lepre;
   b) nell'Area Contigua del Parco da orso bruno marsicano, lupo, aquila reale;
   c) nelle aree esterne all'Area Contigua del Parco dall'orso bruno marsicano solo ed esclusivamente a seguito di specifiche intese con le regioni che stipuleranno appositi accordi e sosterranno le spese per gli indennizzi.

Art. 3 – Registro degli allevatori, apicoltori e agricoltori professionisti del Parco

1. È istituito presso l'Ente il Registro degli allevatori, apicoltori e agricoltori professionisti del Parco (nel seguito solo Registro). Per le aziende zootecniche e apistiche professionali, l'iscrizione al Registro, costituisce titolo di legittimazione per la richiesta di indennizzo in assenza del quale l'indennizzo non viene riconosciuto
2. Nel Registro sono indicati:
   A) Per le aziende zootecniche professionali residenti e, ove compatibile, per quelle transumanti:
      a1) per le aziende iscritte il titolare può trasmettere copia dell'anagrafica AGEA, oppure comunicare i dati richiesti come da elenco seguente;
      a2) in tutti gli altri casi anagrafica del titolare dell'azienda ovvero del legale rappresentante della società; residenza dell'azienda; recapiti telefonici del titolare; PEC o email per le

comunicazioni; IBAN per l'accreditamento degli importi dovuti per gli indennizzi accertati e riconosciuti con esito favorevole;

a3) Codice stabilimento rilasciato dai servizi veterinari della competente ASL e tutta la documentazione relativa all'azienda che attesti la tipologia e la regolarità del bestiame allevato, compresi i cani da guardiania, la regolarità delle strutture utilizzate per l'allevamento del bestiame (foglio e particella della stalla, presenza di concimaia se prevista per legge);

a4) Codice pascolo rilasciato dal servizio veterinario della competente ASL;

a5) Documento di accompagnamento previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

a5) Documentazione relativa ai terreni di proprietà, in affitto o concessi a qualunque titolo da enti pubblici, utilizzati per il pascolo del bestiame;

B) Per le aziende apistiche professionali residenti e, ove compatibile, per quelle transumanti e per gli apicoltori amatoriali.

b1) Codice azienda recante indicazioni sulla consistenza e sull'ubicazione degli apiari;

b2) eventuale certificazione di api ligustiche rilasciata da ente accreditato, con relativo certificato sanitario delle colonie;

b3) certificazione del corretto censimento degli alveari e documenti di trasporto/cessione alveari in caso di acquisto.

C) Per le aziende agricole professionali e per agricoltori amatoriali.

c1) per le aziende iscritte il titolare può trasmettere copia dell'anagrafica AGEA, oppure comunicare i dati aziendali;

c2) in tutti gli altri casi, la documentazione relativa ai terreni di proprietà, affitto o concessione, e tipologia di coltivazione.

La domanda di iscrizione al registro del Parco va presentata utilizzando il modello di cui all'**allegato 1** (A, B, C, a seconda delle categorie professionali)**.**

Successivamente alle verifiche effettuate dal personale del Parco, a seguito della richiesta di iscrizione al registro, a ciascun operatore sarà attribuito un codice univoco da comunicare in caso di denuncia di eventuali danni.

Art. 4 – Soggetti legittimati all'accesso all'indennizzo

1. Possono accedere all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, così come precisato dai precedenti articoli, le seguenti categorie, professionali e/o amatoriali:

I- Aziende zootecniche professionali residenti in uno dei comuni del Parco o dell'Area Contigua, iscritte nel registro di cui all'articolo precedente e in possesso di regolare nulla osta del Parco all'esercizio del pascolo, per le zone interne al Parco, o parere positivo di VINCA, per le zone in Area Contigua all'interno dei Siti della rete Natura 2000;

II- Aziende zootecniche professionali transumanti in possesso di regolare di nulla osta del Parco per le zone interne al Parco, o parere positivo di VINCA, per le zone in Area Contigua all'interno dei Siti della rete Natura 2000;

III- Allevamenti amatoriali o a uso familiare che avranno comunicato l'esistenza del proprio allevamento all'Ente, specificando ubicazione della struttura e la tipologia di bestiame allevato;

IV- Aziende apistiche professionali residenti in uno dei comuni del Parco o dell'Area Contigua, iscritte nel Registro di cui all'articolo 3;

V- Aziende apistiche professionali transumanti iscritte nel Registro di cui all'articolo precedente, in

possesso dei requisiti di cui alla lettera b2) dell'art. 3;

VI- Apicoltori amatoriali che avranno comunicato (**all. 2**) al Parco l'ubicazione e la consistenza del proprio alveare e che avranno aderito volontariamente a campagne di monitoraggio genetico o presentato certificazione attestante la tipologia di ape allevata;

VII- Agricoltori professionali e amatoriali registrati come previsto all'articolo precedente e che avranno comunicato annualmente al Parco l'avvio della propria attività specificando tipologia di coltivazione, ubicazione e consistenza (estensione in termini di superficie)

2. Gli indennizzi saranno altresì corrisposti a tutti i cittadini che presenteranno istanza per danni da orso marsicano arrecati a piante da frutto e coltivazioni familiari avvenuti in terreni ricadenti nelle aree dei comuni di cui all'art. 2.

Art. 5 – Denuncia del danno

1. La denuncia del danno è effettuata, dal titolare dell'attività o suo delegato, entro le 24 ore successive alla scoperta dello stesso, anche telefonicamente. Deve indicare il patrimonio danneggiato, la consistenza del danno e gli elementi essenziali all'effettuazione del sopralluogo. Deve precisare, altresì, il codice univoco di iscrizione al registro degli operatori del Parco. Contestualmente alla denuncia l'interessato invia l'attestazione che il richiedente non abbia già avanzato analoga richiesta di indennizzo ad altro ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
2. Presso l'Ufficio Centrale Operativo (UCO) del Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco è mantenuto aggiornato un Registro in cui sono annotate tutte le richieste di sopralluogo finalizzate alla richiesta di indennizzi.
4. In caso di danni causati alle colture, per consentire al personale dell'Ente Parco di effettuare i necessari accertamenti, il titolare non potrà effettuare alcuna attività sui terreni interessati per il tempo strettamente necessario alle verifiche.

Art. 6 – Accertamento del danno al bestiame e agli apiari

1. L'accertamento del danno è svolto sempre dal personale del Servizio Veterinario, del Servizio di Sorveglianza del Parco e/o dai Carabinieri Forestali del Reparto Parco, alla presenza del danneggiato o di un suo delegato. Nel caso di danni al bestiame domestico, al fine di dare compiutezza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere informati, a cura del danneggiato, anche i servizi veterinari della competente ASL. È obbligo del danneggiato comunicare i dati identificativi dell'animale possibilmente corredati da foto dell'evento.
2. La partecipazione all'accertamento del personale dei Servizi Veterinari competenti per territorio è obbligatoria per i capi bovi-bufalini di età superiore ai 48 mesi e per i capi ovi-caprini di età superiore ai 18 mesi, oltre ovviamente ai casi di sospetto di malattia infettiva la cui competenza ricade esclusivamente nel campo del Servizio Veterinario di Sanità Animale. All'accertamento possono partecipare tecnici di fiducia eventualmente incaricati dal Parco e/o dall'azienda interessata. Se prevista, l'allevatore sarà tenuto al pagamento della tariffa regionale per i servizi erogati dalle ASL competenti per territorio.
3. Gli operatori incaricati dell'accertamento del danno redigono verbale di constatazione, riportando eventuali discordanze e specificando il proprio parere (favorevole o non favorevole) all'ammissibilità all'indennizzo.
4. Il verbale di accertamento dei danni è sottoscritto dal personale accertatore, dai veterinari intervenuti e dal danneggiato. L'eventuale rifiuto della sottoscrizione da parte di quest'ultimo è riportato in verbale con la relativa eventuale motivazione.

5. Il verbale è trasmesso ai competenti uffici incaricati della valutazione dell'indennizzo secondo le procedure stabilite dal Parco. Nei casi di uccisione di bestiame domestico, la morte dell'animale regolarmente identificato è attestata, ove presenti, dal Veterinario del Parco o da un tecnico espressamente incaricato, mediante sottoscrizione del verbale. Il responsabile del Servizio Veterinario del Parco assicura la vidimazione dei sopralluoghi ai fini della validazione della documentazione. La certificazione così prodotta è riconosciuta dalle ASL territorialmente competenti nell'ambito della relativa istruttoria.

Art. 7 - Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari

1. Per i danni al bestiame, il valore di riferimento per l'indennizzo è assunto per specie, razza, sesso, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'eventuale iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali di razza, sulla base del tariffario dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
   Nel caso di soggetti o categorie non valutate dall'ISMEA per piazze centro-appenniniche si assumerà il valore immediatamente più prossimo.
   L'allevatore o le associazioni di categoria comunicano all'inizio dell'anno solare l'iscrizione di nuovi capi a libri genealogici di razza.
2. In caso di ferimento di animali domestici, al calcolo dell'indennizzo concorrono gli importi delle fatture e degli scontrini fiscali relativi sia all'acquisto di medicinali veterinari sia degli articoli sanitari in genere. Anche le spese veterinarie sostenute concorrono a tale calcolo nella misura in cui siano sempre riconducibili alla cura delle ferite subite e siano adeguatamente documentate e tracciate. In nessun caso potrà essere liquidato dal Parco un importo complessivo per le cure (ovvero veterinario e farmaci) superiore al valore del capo stesso, nel caso di morte.
3. Per i danni agli apiari il Parco indennizzerà, fatti salvi gli accertamenti e l'osservanza di quanto stabilito agli articoli precedenti, sia i danni alle famiglie sia quelli alle strutture, ivi comprese le arnie.

Art. 8 – Accertamento e valutazione del danno alle colture

1- L'accertamento del danno è svolto sempre dal personale del Servizio di Sorveglianza del Parco e/o dai Carabinieri Forestali del Reparto Parco, alla presenza del danneggiato o di un suo delegato.
2- Per i danni alle colture viene indennizzato il mancato raccolto dell'anno. È ammesso l'indennizzo, sul medesimo appezzamento, per un solo raccolto all'anno, ad eccezione per gli erbai poliennali di leguminose per i quali sono ammessi due raccolti.
3- Il valore di riferimento per l'indennizzo del "mancato raccolto" è assunto per coltura e cultivar nonché per caratterizzazioni oggettive, quali prodotti Bio o Tipici, sulla base del prontuario predisposto dai servizi dell'Ente in merito alle produzioni unitarie tipiche del territorio e al Tariffario dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per gli importi unitari con una riduzione del 20% per le minori spese di raccolta e commercializzazione del prodotto. Tale riduzione sale al 50% per gli agricoltori di tipo "amatoriale" nonché per quelle coltivazioni non strettamente legate all'indirizzo produttivo della azienda. Per le coltivazioni non contemplate dal prontuario o dal tariffario si procederà ad apposite indagini bibliografiche e di mercato.
4- Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di avvio di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, vengono indennizzate le spese vive di sostituzione o semina sostenute.
5- I danni a prati e prati pascoli sono determinati sulla base dell'effettivo mancato raccolto per una annualità, anche tenendo conto delle oggettive limitazioni alle operazioni colturali indotte dai danni arrecati, oltre alle eventuali spese di ripristino delle colture danneggiate.
6- I danni alle piante da frutto sono determinati anch'essi sulla base dell'effettivo mancato raccolto di prodotto (frutta) per l'anno di riferimento oltre alle spese di ripristino del potenziale produttivo

della pianta e la mancata produzione per due anni.

7- Per i danni alle colture, la soglia minima, o franchigia, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa, e pertanto non viene indennizzato, è pari al 5% della produzione teorica.
8- La valutazione deve essere eseguita di norma entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, fermi restando gli adempimenti di legge. Qualora la valutazione richieda la necessità di una verifica dell'entità del danno a fine ciclo produttivo le parti, in sede di primo accertamento, possono sottoscrivere un accordo in cui attestano l'avvenuto danno e rinviano la quantificazione dello stesso alla fine del ciclo produttivo.
9- Le spese per la valutazione del danno sono a carico dell'Ente Parco.

Art. 9 – Danni alle strutture

1- Per i danni alle strutture strettamente connesse all'esercizio delle attività agricole e di allevamento la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica, da effettuarsi a carico dell'Ente Parco.
2- In questa fattispecie rientrano solo ed esclusivamente i danni arrecati da esemplari di orso marsicano ad apiari (arnie comprese), alle strutture connesse a pertinenze di allevamenti zootecnici, alle strutture e pertinenze di animali da cortile nonché alle strutture e pertinenze per attività agricola.
3- In nessun caso saranno indennizzati danni arrecati da altre specie a strutture connesse all'allevamento, all'apicoltura e all'agricoltura.

Art. 10 – Danni da cane e da cane inselvatichito

1- Il Parco non indennizza i danni arrecati a capi di bestiame da cani, sia domestici sia inselvatichiti o vaganti.
2- Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato di cani da lavoro e/o la mancata custodia dei cani al seguito del bestiame domestico che vanno ad incrementare la già consistente popolazione di cani rinselvatichiti, è fatto obbligo derivante dalla normativa vigente, dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare dei controlli mirati.

Art. 11 – Istruttoria

1. Gli uffici competenti, verificata la ricorrenza di ogni presupposto e condizione previsti dal presente regolamento, definiscono il procedimento per il riconoscimento dell'indennizzo.
2. All'esito dell'istruttoria, ove favorevole, gli uffici preposti procedono alla valutazione dell'indennizzo e ne propongono l'importo al danneggiato. Il mancato riscontro alla proposta di indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Parco, comporta l'archiviazione della pratica e la chiusura di ogni contenzioso.
3. In caso di parere non favorevole al riconoscimento del danno e quindi esito negativo dell'istruttoria, gli uffici preposti, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90, comunicano al danneggiato il provvedimento motivato di diniego.
4. È facoltà del danneggiato presentare ricorso contro il parere motivato negativo ovvero contro la stima di indennizzo nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 14 del presente regolamento.

Art. 12 - Esclusioni e limitazioni

1- L'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica al bestiame pascolante è escluso nei seguenti casi:

a) aziende non iscritte all'apposito registro di cui all'art. 3 del presente regolamento;
b) aziende che non dispongono di strutture in regola con le norme vigenti o per le quali sono state accertate carenze funzionali;
c) aziende che non osservano la normativa vigente o comunque non provviste delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti (Regolamento di Fida Pascolo comunale, norme sanitarie, norme di identificazione del bestiame, ecc.);
d) aziende non in regola con le autorizzazioni/concessioni comunali;
e) per il bestiame pascolante in assenza di nulla osta del Parco, VINCA, autorizzazioni dei servizi veterinari;
e) per il bestiame al pascolo al di fuori dei periodi previsti dalle norme vigenti o fuori dalle aree per le quali lo stesso ha specifica autorizzazione al pascolo.

2. L'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica agli apiari è escluso nei seguenti casi:
a) aziende non iscritte all'apposito registro di cui all'art. 3 del presente regolamento;
b) per le aziende apistiche professionali transumanti non in regola con le vigenti norme di settore;
c) per gli apicoltori amatoriali che non hanno comunicato al Parco l'ubicazione e la consistenza del proprio alveare.

3. L'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica è escluso, inoltre, nei seguenti casi:
a) strutture degli allevamenti da cortile non in regola con la vigente normativa, o cattivo uso di eventuali misure preventive date in comodato d'uso dall'Ente Parco o da associazioni o enti;
b) assenza della carcassa dell'animale o in presenza di pochi resti che non consentono l'attribuzione della causa di morte;
c) terreni o colture abbandonati da almeno un anno;
d) per i danni arrecati a terreni senza adeguate misure di prevenzione e che si susseguono per 2 anni consecutivi, l'importo determinato come al punto 7 viene ridotto del 50%. Trascorsi ulteriori 2 anni l'indennizzo non verrà più riconosciuto;
e) giardini, piante ornamentali, a spazi a verde di pertinenza di strutture abitative e ricettive, ad eccezione di quelli provocati dall'orso marsicano;
f) colture forestali naturali spontanee, di qualunque età, di proprietà pubblica o privata ed ai pascoli naturali di proprietà pubblica o privata;
g) colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età, che godano di finanziamenti comunitari o di altra fonte. L'Ente Parco potrà comunque procedere, ove richiesto, al rilascio al proprietario della coltura di certificazione attestante il danno prodotto dalla fauna selvatica; L'indennizzo verrà comunque corrisposto laddove ci sia obbligo di ripristino degli impianti.

Art. 13 – Liquidazione dei danni

1- L'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto, che ha comunicato l'accettazione dell'importo stimato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'accettazione dell'importo stimato.
2- In caso di carenze di fondi nel bilancio dell'Ente gli indennizzi sono liquidati entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.
3- Per danni accertati nei territori dei comuni ricadenti all'esterno dell'Area Contigua, il pagamento è subordinato alla disponibilità di risorse assegnate dalla Regione competente.

Art. 14 – Contenzioso

1- Avverso l'accertamento, la quantificazione e valutazione del danno, come previsto nei precedenti articoli, il danneggiato può presentare motivato ricorso presso la Commissione di Valutazione

straordinaria istituita presso l'Ente Parco con il compito di definire le istanze aventi carattere di particolare complessità e delicatezza.

2- La Commissione per il ricorso è composta da un rappresentante dell'Ente Parco, un rappresentante delle associazioni degli allevatori o degli agricoltori e un tecnico esterno (veterinario od agronomo a seconda della tipologia del danno) competente per la materia individuato di comune accordo.
3- La Commissione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità e le sue decisioni sono inappellabili.
4- Parimenti le pratiche in contenzioso per qualsiasi motivo, verranno trasmesse alla Commissione di cui sopra, che riesaminata tutta la documentazione disponibile perverrà ad una decisione definitiva che verrà comunicata per iscritto all'interessato.
5- Resta comunque salva la possibilità di ricorso al giudice civile.

Art. 15 - Misure di prevenzione

1- L'Ente Parco, al fine di prevenire efficacemente i danni da fauna alle attività zootecniche, all'apicoltura e all'agricoltura e di promuovere una gestione della zootecnia compatibile con la presenza della fauna, può disporre o concorrere e/o partecipare anche economicamente, alla realizzazione di opere preventive, la cui entità e tipologia verranno individuate caso per caso. Tutte le opere devono essere finalizzate alla prevenzione dei danni sia alle attività zootecniche, sia all'apicoltura sia alle attività agricole.
2- Le spese connesse alla realizzazione delle opere e delle misure di cui al punto precedente sono a carico del Parco, sulla base di specifica stima economica effettuata dall'Ente Parco stesso. L'effettiva erogazione del contributo avverrà in tal caso, e se necessario, in misura non superiore al 50% attraverso anticipazioni; il saldo avverrà ad accertamento, da parte dell'Ente Parco, della regolare esecuzione delle opere o delle misure previste. Resta inteso che lo scarso mantenimento in efficienza e la scarsa manutenzione delle opere comporta la non corresponsione di indennizzi in caso di danno da fauna selvatica imputabile a quanto sopra.
3- Il Parco può concedere in comodato d'uso gratuito, recinzioni elettrificate e relativi accessori oppure a seconda delle condizioni concrete donare, o erogare rimborsi economici per l'acquisto di sistemi di protezione dietro presentazione di idonea documentazione contabile, ad apicoltori, allevatori ed agricoltori che esercitano la propria attività in aree o periodi particolarmente a rischio d'attacco da parte della fauna selvatica. È obbligo del richiedente contribuire alle spese nella misura del 25% dell'importo totale quale contributo alla manutenzione dei sistemi di prevenzione ricevuti in concessione. È altresì obbligo dei concessionari provvedere alla manutenzione ordinaria dei sistemi ricevuti in concessione e richiedere, all'occorrenza, la sostituzione di eventuali parti deteriorate o danneggiate. In caso di cessazione dell'attività, il concessionario è tenuto alla restituzione delle misure preventive ricevute in comodato d'uso gratuito.
4- L'Ente Parco al fine di far fronte economicamente a quanto sopra, oltre alle disponibilità di bilancio, si impegna a reperire risorse finanziarie mediante la ricerca di appositi finanziamenti Nazionali e Comunitari.

Allegato 1A

Domanda di iscrizione al registro degli allevatori professionisti
(lett. A, comma 2 art. 3)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____, titolare dell'azienda zootecnica denominata _____identificata:

I- Come da fascicolo aziendale AGEA che si invia in copia (per le aziende iscritte);

II- Come segue:

1. **Codice aziendale (IT-Comune-Provincia-Numero Progressivo)**: _____;
2. **Specie allevate:** _____ (indicare ovini, bovini, equini, suini, caprini, avicoli, misto);
3. **Orientamento Produttivo:** _____ (indicare da carne, da latte, misto);
4. **Tecnica produttiva:** _____ (indicare intensiva o estensiva);
5. **Veterinario aziendale:** Dr._____;
6. **Codice pascolo assegnato:** _____;

chiede di essere iscritto al registro delle aziende operanti nel Parco per il riconoscimento dei danni derivanti da fauna selvatica ai sensi del Regolamento del Parco.

A tal fine comunica altresì:

1. recapito telefonico del titolare dell'azienda: _____;
2. recapito PEC_____ o email _____ per le comunicazioni relative alle eventuali pratiche di indennizzo danni;
3. codice IBAN per l'accredito degli importi riconosciuti in caso di danni accertati _____.

Lo scrivente si riserva di comunicare ogni eventuale variazione significativa relativa ai dati aziendali.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

_____, lì _____

In fede

_____

Allegato 1B

Domanda di iscrizione al registro degli apicoltori professionisti
(lett. B, comma 2 art. 3)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____, titolare dell'azienda apistica identificata come segue:

1- **Codice Aziendale (CIA):** _____;

2- **Cartello Identificativo:** _____;

3- **Registrazione in BDN:** _____;

4- **Pratica del nomadismo:** _____(indicare le aree in cui viene trasferito, anche parzialmente, l'apiario)

Chiede di essere iscritto al registro delle aziende operanti nel Parco per il riconoscimento dei danni derivanti da fauna selvatica ai sensi del Regolamento del Parco.

A tal fine comunica altresì:

I. recapito telefonico del titolare dell'azienda: _____;

II. recapito PEC_____ o email _____ per le comunicazioni relative alle eventuali pratiche di indennizzo danni;

III. codice IBAN per l'accredito degli importi riconosciuti in caso di danni accertati _____.

Lo scrivente si riserva di comunicare ogni eventuale variazione significativa relativa ai dati aziendali.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

_____, lì _____

In fede

_____

Allegato 1C

Domanda di iscrizione al registro delle aziende agricole professionali e amatoriale
(lett. C, comma 2art. 3)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____, titolare dell'azienda agricola denominata _____, con sede a _____;

chiede di essere iscritto al registro delle aziende operanti nel Parco per il riconoscimento dei danni derivanti da fauna selvatica ai sensi del Regolamento del Parco.

A tal fine:

I- si invia copia del fascicolo aziendale AGEA;

II- Comunica quanto segue:

1. i terreni coltivati sono riportati nell'apposito allegato alla presente richiesta distinti per foglio e particella catastale;
2. recapito telefonico del titolare dell'azienda: _____;
3. recapito PEC_____ o email _____ per le comunicazioni relative alle eventuali pratiche di indennizzo danni;
4. codice IBAN per l'accredito degli importi riconosciuti in caso di danni accertati _____.

Lo scrivente si riserva di comunicare l'avvio delle colture annuali e le località in cui saranno praticate al fine di consentire le verifiche di competenza.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

_____, lì _____

In fede

_____

Allegato 2

Domanda di iscrizione al registro degli apicoltori amatoriali
(lett. B, comma 2 art. 3)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____, titolare dell'azienda apistica identificata come segue:

1. **Codice Aziendale (CIA):** _____;
2. **Cartello Identificativo:** _____;
3. **Registrazione in BDN:** _____;
4. **Pratica del nomadismo:** _____(indicare le aree in cui viene trasferito, anche parzialmente, l'apiario)

Chiede di essere iscritto al registro delle aziende operanti nel Parco per il riconoscimento dei danni derivanti da fauna selvatica ai sensi del Regolamento del Parco.

A tal fine comunica altresì:

I. recapito telefonico del titolare dell'azienda: _____;

II. recapito PEC_____ o email _____ per le comunicazioni relative alle eventuali pratiche di indennizzo danni;

III. codice IBAN per l'accredito degli importi riconosciuti in caso di danni accertati _____.

Lo scrivente si riserva di comunicare ogni eventuale variazione significativa relativa ai dati aziendali.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

_____, lì _____

In fede

_____